

Studio Associato Trombetta Teruggia

INSTALLAZIONE DI VIDEOSORVEGLIANZA

Cenni sull'attività di videosorveglianza ed aspetti sanzionatori in assenza di accordo.

Per una corretta applicazione della disciplina normativa in tema di videosorveglianza, si vuole porre attenzione alla Nota 11241 del 1/06/2016 del Ministero del Lavoro, che fornisce chiarimenti in relazione agli aspetti sanzionatori nel caso manchi l'accordo sindacale o un'autorizzazione obbligatoria per l'installazione di impianti audiovisivi, così come disposto dall'art. 4 della Legge n. 300/1970.

L'articolo 23 del D.Lgs n. 151/2015 consente al datore di lavoro di svolgere attività di controllo a distanza del lavoratore attraverso gli strumenti dallo stesso utilizzati per lo svolgimento della prestazione lavorativa, senza necessità di alcuna autorizzazione preventiva.

Il Decreto Legislativo n. 151/2015 ha introdotto un nuovo modo di intendere il controllo, non più, quindi, esclusivamente orientato ad evitare un uso pretestuoso da parte del datore di lavoro, ma a fornire risposte al bene giuridicamente tutelato dei beni aziendali.

Infatti, se, da un lato, occorre garantire la privacy del lavoratore, dall'altro, non si può non riconoscere un'altrettanta tutela al datore di lavoro che, molto spesso, oltre al rischio d'impresa, mette a disposizione propri mezzi e beni, per i quali ha la necessità di verificarne il corretto utilizzo.

In ragione di ciò, l'art. 4 della Legge n. 300/1970 non viene rivoluzionato, poichè permane, nella nuova normativa introdotta dal D.Lgs n. 151/2015, il divieto assoluto di effettuare controlli a distanza della prestazione lavorativa, mantenendone le maglie sotto il controllo autorizzatorio dell'organo di controllo, ossia sotto il c.d. principio del "controllo code terminato".

Da un punto di vista testuale, scompare il divieto esplicito all'utilizzo di impianti audiovisivi ed altre apparecchiature per finalità di controllo contenuto nell'art 4, comma 1 della Legge 300/1970, senza che, tuttavia, ciò provochi alcuna perdita di garanzia per il lavoratore o, di converso, si determini una maggiore apertura all'illegittimo controllo da parte del datore di lavoro, dato che, egli rimane sempre soggetto al regime autorizzatorio a "maglie strette" già presente nella vecchia disciplina.

Con la nuova regolamentazione il legislatore ha voluto sottrarre due specifiche fattispecie al regime autorizzatorio strettamente inteso:

- Strumenti utilizzati dal lavoratore per svolgere la prestazione lavorativa
- Strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze

tipizzandone il contenuto in quanto non riconducibili al concetto di strumenti dai quali derivi la possibilità di controllo a distanza come, peraltro, già previsto dalla precedente disciplina in virtù del suddetto principio di tutela del patrimonio aziendale.

La nota in esame precisa quello che la norma di cui al novellato art. 4, comma 1 della Legge 300/1970 dispone in merito alla regolamentazione dell'attività di sorveglianza chiarendo come sia da considerarsi illegittima l'installazione di qualsivoglia impianto finalizzato alla videosorveglianza, in assenza di specifico accordo sindacale o di autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro.

Si puntualizza che viene omologato all'assenza dell'accordo/autorizzazione il caso in cui l'azienda si trovi nel periodo intercorrente tra la richiesta e l'esito della stessa.

Studio Associato Trombetta Teruggia

Al fine di dettagliare specificamente le casistiche che potrebbero verificarsi, la stessa nota sottolinea che si costituisce comportamento illegittimo da parte del datore di lavoro:

- indipendentemente dal fatto che l'eventuale apparato di videosorveglianza risulti installato, ma non funzionante (il comportamento sanzionato prescinde dall'effettivo funzionamento);
- anche nel caso in cui il controllo risulti per sua natura discontinuo perché relativo a luoghi in cui i lavoratori si trovino saltuariamente;
- nonostante la presenza di preavviso dato ai lavoratori.

In conclusione, ogni tipologia di attività di videosorveglianza che siano poste in essere prima o senza accordo o autorizzazione risulteranno passibili di ammenda da un minimo di Euro 154,00 ad un massimo di Euro 1.549,00 o, in alternativa, arresto da 15 giorni ad un anno, fermo restando l'immediata rimozione degli apparati non autorizzati.

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE PER OGNI APPROFONDIMENTO IN MATERIA